

SCHEMA DI CONTRATTO- CONVENZIONE

PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI LAVORI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA ENTRO EDIFICI COMUNALI ; NONCHÈ LA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

TRA

il **Comune di PRIOCCA**, rappresentato dal Sig. _____, nato a _____, dipendente comunale, autorizzato a stipulare per conto del Comune di Priocca il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. _____

e

_____, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. _____, con sede in _____, partita IVA n. _____

in seguito indicate, congiuntamente, come le “Parti”

Art. 1 -Definizioni

1. Ai fini della presente Convenzione si intendono per:

- a) "**Concedente**": il Comune di Priocca;
- b) "**Concessionario**": l’aggiudicatario della Concessione;
- c) "**Concessione**": gli obblighi i diritti e le facoltà attribuiti dal Concedente al Concessionario;
- d) "**Convenzione**”: il presente contatto ;
- e) “**Cronoprogramma**”: indica il programma contenente l’indicazione dei tempi necessari per la realizzazione dei Lavori di Riqualificazione fino al loro collaudo;
- f) “**Disciplinare**”: *disciplinare posto a base di gara e allegato al bando*;
- g) “**Equilibrio Economico Finanziario**”: indica l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione degli impianti, determinato sulla base dei presupposti del Piano economico-finanziario;

- h) **“Lavori di Riqualificazione”**, brevemente **“Lavori”**: interventi volti a migliorare l'efficienza energetica, l'adeguamento normativo degli impianti esistenti indicati nel Progetto esecutivo ;
- i) **“la manutenzione ordinaria ”**degli impianti oggetto di consegna ed installati dal Concessionario, secondo le modalità e le caratteristiche previste nello schema contratto di contratto ;
- j) **“la reperibilità ed il pronto intervento ”**secondo le specifiche riportate nello schema contratto di contratto ;
- k) **“l'assistenza tecnico-amministrativa”** volta a predisporre la documentazione e ad ottenere le autorizzazioni richieste dalla normativa vigenti, nonché per l'eventuale conseguimento dei Certificati Bianchi (CB) o di altri Titoli di Efficienza Energetica (TEE).
- l) **“Piano economico-finanziario”** o “PEF”: il piano di copertura degli investimenti allegato ai documenti di gara
- m) **“Progetto esecutivo”**: composto degli elaborati allegati ai documenti di gara
- n) **“Progetto gestionale e manutentivo”**: composto dai seguenti documenti :
- progetto gestionale e manutentivo migliorativo rispetto a quello allegato al progetto esecutivo Più in particolare, tale relazione, che dovrà illustrare compiutamente le modalità di espletamento del servizio di gestione e manutenzione nel suo complesso, dovrà essere sviluppata secondo il seguente schema:
 - relazione del servizio di reperibilità e pronto intervento che dovrà contenere la descrizione dettagliata delle modalità di espletamento di tali servizi;
 - Strumentazioni e tecnologie che dovrà contenere: la descrizione delle dotazioni strumentali e tecnologiche previste, anche con riferimento al/ai sistemi di tele gestione/telecontrollo, con particolare riferimento al software gestionale impiegato; con riferimento alla descrizione di quest'ultimo dovranno essere fornite adeguate dimostrazioni (su supporto cartaceo e/o digitale) delle principali schermate/mappe illustrative delle principali fasi di navigazione e di utilizzo delle funzioni del software.
 - I Disciplinari Manutentivi contenenti le specifiche dei materiali da impiegare, la descrizione delle operazioni manutentive ordinarie e programmate-preventive, con l'indicazione delle caratteristiche, delle modalità, della periodicità e della durata degli interventi previsti, unitamente al cronoprogramma di tutte le operazioni di manutenzione.

- o) “**Verbale di collaudo**”: il verbale, redatto dal collaudatore e controfirmato dal Concessionario, con cui si concludono le operazioni di collaudo dei Lavori di Riqualificazione;
- p) “**Verbale di consegna dei Lavori di Riqualificazione**”: il verbale, da redigersi in contraddittorio tra le Parti, da cui decorrono i termini per la realizzazione dei Lavori di Riqualificazione;
- q) “**Verbale di presa visione e consegna degli impianti**”: il verbale, redatto in contraddittorio tra le parti, di presa in consegna degli impianti di illuminazione esistenti.

Art. 2 -Oggetto della Convenzione

Il Comune di Priocca affida al Concessionario, che accetta, la Concessione PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA ENTRO EDIFICI COMUNALI ; NONCHÈ LA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1. In particolare la Concessione ha ad oggetto:

LAVORI

- a) il finanziamento, la realizzazione degli interventi di carattere impiantistico effettuati per adeguare e mettere in sicurezza gli impianti di pubblica illuminazione e quelli entro gli edifici allo scopo di aumentarne l'efficienza per gestirlo ottenendo incrementi di qualità e risparmi di spesa;

Il tempo di costruzione delle opere di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica, non deve essere superiore a 90 (novanta) giorni.

SERVIZI

Gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica comprendente le seguenti attività :

- b) fornitura di energia elettrica ;
- c) la manutenzione ordinaria degli impianti oggetto di consegna ed installati dal Concessionario, secondo le modalità e le caratteristiche previste nello schema contratto di contratto ;
- d) la reperibilità ed il pronto intervento secondo le specifiche riportate nello schema contratto di contratto ;
- e) l'assistenza tecnico-amministrativa volta a predisporre la documentazione e ad ottenere le autorizzazioni richieste dalla normativa vigenti, nonché per l'eventuale conseguimento dei Certificati Bianchi (CB) o di altri Titoli di Efficienza Energetica (TEE).

2. Il contenuto delle prestazioni di cui al precedente comma 1 è meglio specificato nei successivi articoli e negli Allegati alla presente Convenzione e dovrà comunque

essere conforme al Progetto esecutivo , ai documenti costituenti l'offerta del Concessionario .

3. Ad integrazione di quanto disciplinato dalla presente convenzione si applica quanto descritto nel capitolato speciale d'appalto di cui al progetto esecutivo e al progetto gestionale manutentivo, fatto salvo il caso in cui le Parti riconoscano, secondo buona fede, che il significato letterale delle pattuizioni ivi contenute non corrisponda a quanto effettivamente dalle stesse voluto.

4. In caso di contrasto tra quanto previsto nella presente Convenzione e le disposizioni di legge e/o regolamentari prevale quanto previsto da queste ultime qualora abbiano carattere di imperatività e, quindi, di non derogabilità per le Parti.

Art. 3 -Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha efficacia e validità tra le Parti dal momento della sua sottoscrizione e ha durata di anni **16** decorrenti **dalla data di comunicazione del concessionario al concedente del verbale di collaudo degli impianti riqualificati .**

2. È ammessa la proroga della durata per il solo tempo necessario allo svolgimento di una nuova procedura di gara.

Art. 4 -Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario si impegna:

- al finanziamento, la realizzazione degli interventi di carattere impiantistico effettuati per adeguare e mettere in sicurezza gli impianti di pubblica illuminazione e quelli entro gli edifici allo scopo di aumentarne l'efficienza per gestirlo ottenendo incrementi di qualità e risparmi di spesa;

Il tempo di costruzione delle opere di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica, non deve essere superiore a 90 (novanta) giorni.

- alla gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica comprendente le seguenti attività :
 - f) fornitura di energia elettrica alle condizioni indicate nel disciplinare;
 - g) la manutenzione ordinaria degli impianti oggetto di consegna ed installati dal Concessionario, secondo le modalità e le caratteristiche previste nello schema contratto di contratto ;
 - h) la reperibilità ed il pronto intervento secondo le specifiche riportate nello schema contratto di contratto ;
 - i) l'assistenza tecnico-amministrativa volta a predisporre la documentazione e ad ottenere le autorizzazioni richieste dalla normativa vigenti, nonché per l'eventuale conseguimento dei Certificati Bianchi (CB) o di altri Titoli di Efficienza Energetica (TEE).

2. Nello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente comma 1 il

Concessionario deve:

- a.** assumere l'incarico di datore di lavoro per tutta la durata della Concessione e, in particolare, di Responsabile dei lavori per tutta la durata dei Lavori e per gli interventi di manutenzione ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- b.** farsi carico del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, nonché rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- c.** inviare una relazione mensile sul rispetto del Cronoprogramma dei Lavori allegato al progetto esecutivo attestante l'andamento delle lavorazioni eseguite e da eseguire.
- d.** inviare una relazione periodica, ed in ogni caso ogni mese, sul rispetto del piano di sicurezza durante la realizzazione dei Lavori;
- e.** inviare una relazione periodica, ed in ogni caso ogni tre mesi, sul rispetto delle disposizioni di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 durante il periodo di gestione;
- f.** adoperarsi al fine di ottenere tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri e quanto altro necessario per l'esecuzione dei Lavori che non siano di competenza del Concedente;
- g.** provvedere agli oneri per la prova di resa energetica e per il collaudo tecnico amministrativo degli interventi;
- h.** adoperarsi al fine di ottenere tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri e quanto altro necessario per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione, che non siano di competenza del Concedente;
- i.** assumere a proprio carico tutti i costi di allaccio della rete di pubblica illuminazione del distributore locale;
- j.** fornire al Concedente la documentazione e le informazioni ragionevolmente richieste, e a prestare l'assistenza richiesta in buona fede dal Concedente, in relazione ad attività e Autorizzazioni di competenza del Concedente;
- k.** fornire energia elettrica alle condizioni indicate nel disciplinare di gara ;
- l.** consentire al Concedente l'accesso agli impianti, previo preavviso di almeno 24 ore, sia per controllo sia per fini di ricerca e sperimentazione;
- m.** fornire al Concedente, entro 30 giorni dalla richiesta, tutti i dati di esercizio relativi agli impianti;
- n.** provvedere a qualsiasi spesa per qualunque prestazione tecnica e professionale attinente alla gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica

3. Nello svolgimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione il Concessionario deve rispettare tutte le disposizioni di legge e/o regolamentari, vigenti al momento della sottoscrizione della Convenzione medesima, in materia di efficienza energetica, servizi energetici, progettazione, costruzione e manutenzione di impianti elettrici ed altre leggi e/o regolamenti applicabili.

4. Qualora nel corso dell'esecuzione della Convenzione dovessero entrare in vigore - ed essere applicate - nuove disposizioni di legge e/o regolamentari le Parti concorderanno le necessarie e/o conseguenti modificazioni alla Convenzione stessa. Resta sin d'ora inteso che saranno a carico del Concedente eventuali oneri economici, aggiuntivi rispetto a quelli individuati al successivo art. 11, conseguenti all'applicazione delle nuove disposizioni di legge e/o regolamentari, nonché potranno introdursi, di comune intesa tra le Parti, le opportune revisioni al Piano Economico Finanziario;

5. Nello svolgimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione il Concessionario deve rispettare tutte le disposizioni di legge e regolamentari, nessuna esclusa, in materia fiscale, previdenziale, assicurativa, antinfortunistica nonché relativa al trattamento economico dei dipendenti.

6. Il Concessionario si impegna a collaborare con il Concedente al fine di ottenere eventuali futuri finanziamenti da parte di enti pubblici in riferimento all'oggetto della presente Convenzione.

Art. 4 bis -Obblighi del Concedente

Il Concedente s'impegna a:

- a) effettuare le operazioni di consegna degli impianti oggetto dei lavori di riqualificazione indicati nel Progetto esecutivo
- b) compiere nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma, tutte le attività di sua competenza necessarie alla realizzazione dei Lavori di Riqualificazione, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo tutte le attività di sua competenza necessarie all'ottenimento delle Autorizzazioni;
- c) prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e Autorizzazioni di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente, attivandosi nel più breve tempo possibile dalla richiesta scritta del Concessionario;
- d) adottare ogni provvedimento e accordo opportuno o necessario ai fini della rimozione di sottoservizi e interferenze che possano ostacolare o pregiudicare la realizzazione dei Lavori entro termini utili al rispetto dei tempi previsti dal Cronoprogramma.

Art. 5 -Tempistiche

I Lavori dovranno essere realizzati entro **90 (novanta)** giorni consecutivi dalla data del Verbale di consegna dei Lavori.

Il termine di cui al precedente comma 7 sarà sospeso:

per la necessità di introdurre varianti nell'esecuzione degli interventi per le ragioni indicate all'art. 132 del decreto legislativo 50/2016;

per cause di forza maggiore (quali eventi catastrofici naturali, guerre, scioperi e/o manifestazioni di protesta, ...).

Il termine per l'esecuzione, sospeso ai sensi del comma 8 continua a decorrere dal giorno in cui viene meno l'evento sospensivo, da accertarsi mediante redazione di apposito verbale in contraddittorio tra le Parti e vengono automaticamente prorogati, in misura equivalente, di pari tutti i termini della concessione. Per il periodo di sospensione non viene applicata alcuna penale al Concessionario e vengono automaticamente prorogati, in misura equivalente, tutti i termini della concessione, fatto salvo per il caso di sospensione per variante dovuta a errore progettuale addebitabile al Concessionario stesso.

Il Concessionario dovrà comunicare al Concedente l'ultimazione dei Lavori. La direzione dei lavori e gli oneri per il collaudo tecnico e amministrativo degli interventi sono a carico del Concessionario. Il collaudo dovrà essere eseguito entro 60 (sessanta) giorni, non prorogabili, dall'ultimazione dei Lavori. Il collaudo ha lo scopo di verificare che l'impianto installato sia in grado di svolgere le funzioni richieste e che abbia le caratteristiche tecniche indicate negli elaborati di progetto. I risultati del collaudo devono essere riportati in uno specifico Verbale di collaudo redatto da professionista abilitato indicato, entro 30 (trenta) giorni dal verbale di fine lavori, dal Concedente.

Dalla data di collaudo tecnico amministrativo ha inizio il periodo di messa in esercizio dell'impianto realizzato, che avrà durata non superiore a 30 giorni. Terminato, con esito positivo accertato dal Concessionario, il periodo di messa in esercizio, ha inizio la gestione dell'impianto, comprensiva della manutenzione ordinaria e straordinaria.

12. Al termine della scadenza naturale della Convenzione (16 anni) tutti gli impianti oggetto della Concessione rientreranno nella piena disponibilità del Concedente senza nessun onere aggiunto.

13. Nei casi di cui al precedente comma 8 e in ogni caso in cui i termini per la progettazione e/o realizzazione e/o il collaudo degli impianti siano sospesi e/o ritardati e/o prorogati per motivi non imputabili al Concessionario si procederà alle opportune revisioni del Piano Economico Finanziario.

14. Il Concessionario è tenuto realizzare un impianto di telecontrollo e telegestione degli impianti di pubblica illuminazione, che consenta al concedente di

supervisionare la quantità di energia elettrica consumata in ogni momento.
L'impianto dovrà essere realizzato nei termini e secondo le modalità meglio individuate nel Progetto Preliminare e nei documenti di offerta del Concessionario.

15. Entro ____ (____) giorni dalla approvazione del Progetto si procederà, a seguito di un sopralluogo, alla presa in consegna, mediante la redazione di uno specifico verbale (Verbale di presa visione e consegna degli impianti), degli impianti. Il concedente consegnerà al Concessionario entro 30 (trenta) giorni la eventuale documentazione in suo possesso relativa agli impianti. Nel Verbale saranno specificati i dati necessari alla identificazione degli impianti, i documenti consegnati dal Concessionario, la descrizione sommaria dello stato degli impianti e ogni altra informazione utile.

16. Il concessionario è tenuto ad introdurre, a propria cura e spese, nella progettazione esecutiva tutti gli interventi di messa a norma degli impianti, così come previsto nel progetto preliminare consegnato in fase di gara, al fine del conseguimento del collaudo delle opere nonché ad acquisire tutti gli eventuali nullaosta, pareri, ed autorizzazioni occorrenti per l'esercizio degli impianti. Di tali circostanze deve essere dato ampio riscontro nel Piano di Coordinamento della Sicurezza. Qualora gli impianti presi in consegna prima dei Lavori non fossero in regola con le vigenti disposizioni regolamentari e di legge, il Concessionario non sarà tenuto in alcun modo responsabile di eventuali malfunzionamenti e/o danni a persone o cose derivanti dal funzionamento e/o utilizzo degli impianti stessi.

17. In seguito alla presa visione e consegna, il Concessionario è tenuto a svolgere i rilievi degli impianti e a indicare, in apposita relazione, gli eventuali lavori, ulteriori a quelli previsti nel Progetto Preliminare, per la relativa regolarizzazione e per il contenimento dei consumi e il risparmio energetico. Qualora, anche in conseguenza dell'ottenimento di finanziamenti, si rendesse necessario e/o opportuno eseguire suddetti lavori indicati nella relazione, gli stessi saranno affidati dal Concedente al Concessionario previa definizione delle condizioni tecniche ed economiche.

18. Le attività di manutenzione e le altre prestazioni attinenti agli impianti elettrici sono meglio dettagliate nell'allegato documento denominato Progetto Gestionale e Manutentivo.

Art.7 -Ulteriori prestazioni

1. Il Concessionario preposto all'erogazione delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, dovrà essere in possesso delle abilitazioni previste dalle vigenti leggi. Sarà compito del personale, debitamente qualificato, presentare alle competenti autorità tutte le pratiche volte all'ottenimento delle opportune autorizzazioni, alla conservazione e all'aggiornamento di tutta la documentazione amministrativa prevista dalle vigenti Leggi per conto e delega del Concedente, senza oneri a carico di quest'ultimo.

2. Il Concessionario sarà tenuto, per il tramite di personale all'uopo abilitato, ad espletare le pratiche relative al rilascio di autorizzazioni, visite periodiche, nulla

osta e quant'altro attenga l'attività degli Enti preposti ai controlli (periodici e saltuari) previsti dalle vigenti leggi e normative che non siano di competenza del Concedente. Sarà anche onere del Concessionario provvedere alla predisposizione delle apparecchiature e degli impianti qualora questi fossero oggetto di sopralluogo da parte degli organi ispettivi, garantendo anche la dovuta assistenza operativa durante l'espletamento delle visite stesse.

3. Il personale del Concessionario, opportunamente abilitato, dovrà anche svolgere tutte le mansioni pertinenti alla conduzione dei lavori (direzione lavori, assistenza in cantiere, assistenza al collaudo).
4. Il Concessionario dovrà concordare con i tecnici degli organi/istituzioni competenti ai fini della sicurezza, modalità e tempi di esecuzione delle visite agli impianti, per evitare divieti d'uso e fermi degli impianti durante il periodo di esercizio.
5. Il Concessionario, per le visite di controllo dei vari organi preposti e sopra descritti, deve fornire l'assistenza di tecnici qualificati nonché di operai specializzati per eventuali assistenze e/o smontaggi delle apparecchiature. Il verbale di visita, stilato dai funzionari degli organi/istituzioni competenti dovrà essere consegnato in originale al Concedente che provvederà a rilasciarne una copia al Concessionario. In particolare il Concessionario è tenuto ad effettuare in proprio le verifiche dell'efficienza degli impianti, nei termini e nelle scadenze previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 8 -Responsabilità e controlli

1. Gli interventi e le prestazioni di cui alla presente Convenzione saranno eseguiti e mantenuti sotto l'assoluta ed esclusiva responsabilità del Concessionario, il quale dovrà tenere indenne il Concedente da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi, per inconvenienti o sinistri procurati agli stessi nell'esecuzione degli interventi o da malfunzionamento degli impianti e relativamente a qualsiasi evento la cui responsabilità sia attribuibile civilmente al Concessionario.
2. Il Concessionario sarà tenuto alla riparazione di manufatti del Concedente che risultassero danneggiati durante l'esecuzione degli interventi di cui alla presente Convenzione, la cui responsabilità sia attribuibile civilmente al Concessionario, fatto salvo per quanto previsto all'art. 6.
3. La responsabilità e gli obblighi di cui al precedente comma 2 non operano qualora gli impianti oggetto della Convenzione risultino danneggiati in conseguenza di atti vandalici, uso improprio o simili o in conseguenza di accessi eseguiti dal Concedente senza il preavviso previsto dall'art. 12, comma 3, con conseguente onere di ripristino in carico al Concedente medesimo.
4. Gli impianti, i locali relativi, dovranno essere accessibili in qualunque momento al personale tecnico/amministrativo del Concedente per l'opportuna sorveglianza e per i controlli del caso.

Art. 9 -Corrispettivo

1. La controprestazione in favore del Concessionario per le prestazioni eseguite ai sensi della presente Convenzione consiste:

1.1 Quota relativa ai consumi di energia elettrica

Tale quota comprende la copertura di tutti gli oneri legati alla fornitura **applicando la tariffa più conveniente disponibile per le PA nelle centrali di acquisto nazionali o regionali (CONSIP, SCR) per l'acquisto di energia elettrica;**

1.2 Quota relativa alla gestione e agli interventi di manutenzione

Tale quota comprende tutti i costi relativi alla gestione e agli interventi di manutenzione ordinaria necessari per la corretta conduzione degli impianti di cui al progetto esecutivo .Essa è stimata **in euro 3.000**

Sono da intendersi comprese e compensate nel canone le seguenti attività

- la manutenzione ordinaria degli impianti oggetto di consegna ed installati dal Concessionario, secondo le modalità e le caratteristiche previste nello schema contratto di contratto ;
- la reperibilità ed il pronto intervento secondo le specifiche riportate nello schema di contratto ;
- l'assistenza tecnico-amministrativa volta a predisporre la documentazione e ad ottenere le autorizzazioni richieste dalla normativa vigenti, nonché per l'eventuale conseguimento dei Certificati Bianchi (CB) o di altri Titoli di Efficienza Energetica (TEE).

1.3 Quota di canone relativa agli interventi di riqualificazione

La quota di canone relativa agli interventi di riqualificazione remunera tutti i costi relativi agli interventi che saranno realizzati dall'impresa concorrente finalizzati a garantire il risparmio energetico offerto; in particolare questa componente del Canone dovrà remunerare nello specifico:

- a. La progettazione;
- b. La Direzione dei Lavori e della sicurezza
- c. I lavori e le forniture
- d. Gli oneri della sicurezza sui lavori
- e. Il Collaudo
- f. Eventuali oneri finanziari

Tale importo di canone per il periodo di anni 16 è stimato nell'importo di **euro 28.000,00.**

2. I canoni di cui al precedente comma 1, lettera a e lettera b., vengono corrisposti in n. _____ rate mensili, da versarsi entro e non oltre _____ (_____) giorni dal ricevimento della relativa fattura da parte del Concessionario. La fattura sarà inviata dal Concessionario entro il termine di ogni mese di riferimento.
3. I pagamenti dei singoli canoni sono subordinati alla dimostrazione, secondo le modalità di legge e regolamentari vigenti, da parte del Concessionario di essere in regola con i pagamenti degli oneri previdenziali e contributivi di propria competenza.
4. In caso di ritardato pagamento delle rate di canone saranno dovuti dal Concedente gli interessi di mora, da calcolarsi in base al decreto Legislativo 231. Gli interessi così maturati saranno imputati nella fattura relativa alla rata successiva.
5. Il Concedente sin d'ora autorizza il Concessionario a fruire di eventuali contributi e/o finanziamenti sugli impianti oggetto della presente Convenzione che nel corso della durata della Convenzione stessa potrebbero essere concessi da Pubbliche Amministrazioni. A tal fine il Concedente si impegna, se richiesto dal Concessionario, a fornire le necessarie autorizzazioni, sottoscrivendo le relative documentazioni e, ove intestatario di benefici, a trasferirli, appena disponibili, al Concessionario.
6. L'ottenimento dei contributi e benefici di cui al precedente comma sarà motivo per modificare e/o revisionare il piano economico finanziario e, comunque, i rapporti economici tra le Parti.
7. E' ammessa la cessione del credito alle condizioni di cui all'art. 117 del decreto legislativo 50/2016.
8. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
9. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Concedente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 10 -Equilibrio Piano Economico-Finanziario

1. Il Concessionario o il Concedente avranno diritto al Riequilibrio nel caso in cui si verifichi una lesione dell'Equilibrio determinata da:
 - a. Evento favorevole;
 - o
 - b. Evento destabilizzante;

2. Entro 10 giorni dal verificarsi di detto evento o circostanza ovvero in caso di Evento favorevole, entro 10 giorni dalla relativa richiesta scritta della Concedente, il Concessionario procederà, di concerto con il Concedente, ad un'applicazione del Modello Economico Finanziario che rilevi:
 - a. i Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del Modello Economico Finanziario senza considerare l'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla lesione dell'equilibrio;
 - b. i Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del Modello Economico Finanziario in considerazione dell'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla lesione dell'Equilibrio, trasmettendo tempestivamente al Concedente copia dell'applicazione del Modello Economico Finanziario e di ogni ulteriore documentazione comprovante la misura della lesione dell'Equilibrio. È inteso che, ove alcuno degli eventi e circostanze elencati al precedente paragrafo (a) dia luogo a mutamento in senso favorevole al Concessionario, il Riequilibrio dovrà essere effettuato a vantaggio del Concedente.
3. Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell'applicazione del Modello Economico Finanziario, il Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie del Progetto e all'esame delle disposizioni della presente Convenzione, e ne concorderanno la revisione, che potrà prevedere, in via alternativa o congiunta:
 - a. l'incremento o riduzione dei corrispettivi;
 - b. il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo d'indennizzo;
 - c. l'anticipazione o proroga del. Termine di scadenza della concessionesino a ripristinare l'Equilibrio Economico Finanziario in modo che i Parametri Finanziari vengano ricondotti a livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della Lesione dell'Equilibrio ai sensi dell'art. 143, comma 8 del Codice.
4. A seguito della revisione dell'Equilibrio Economico Finanziario ai sensi della precedente lettera (a) del presente articolo 10.1 il Caso Base sarà sostituito dall'applicazione del Modello Economico Finanziario posto a base della revisione.
5. E' fatto salvo il diritto del Concessionario al recesso ai sensi dell'art. 143, comma 8 del D.Lgs. 50 del 2016.

Art. 11 -Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa. Il Concessionario resta responsabile nei confronti del Concedente della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione anche nel caso di affidamento e di subappalto.

Art. 12 -Penali

1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, per il minor servizio prestato e/o per danno arrecato, comporteranno l'applicazione delle sotto indicate penali o provvedimenti.
 - ☐ Per eventuali interruzioni del servizio ulteriori rispetto a quelle indicate ai punti successivi e non giustificate da cause di forza maggiore:
 - al verificarsi di ogni interruzione, una penale di € 150,00 giornaliera;
 - ☐ Per le interruzioni del servizio conseguenti a mancato o intempestivo intervento oppure a mancata segnalazione di eventuali inconvenienti:
 - per ogni otto ore di mancato servizio, una penale di € 300,00;
 - ☐ Per il mancato rispetto degli orari stabiliti di accensione e di spegnimento:
 - una penale di € 150,00 al giorno di infrazione;
 - ☐ Per il mancato intervento, una penale pari a € 300,00;
 - ☐ Per ogni giorno di ritardo sulla consegna del progetto definitivo ed esecutivo una penale di € 50,00 giornalieri;
 - ☐ Per ogni giorno di ritardo sul termine ultimo contrattuale per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione una penale di € 50,00 giornalieri;
2. Resta convenuto che le penali potranno essere applicate solo a conclusione di un procedimento in contraddittorio con il Concessionario, suddiviso nelle seguenti fasi:
 - a. contestazione al Concessionario, per iscritto, entro **15** giorni dalla data in cui si è verificato l'inadempimento che darebbe luogo all'applicazione delle penali con assegnazione di un termine non inferiore a **15** giorni per la trasmissione di eventuali controdeduzioni;
 - b. audizione, se richiesto con le controdeduzioni, del Concessionario;
 - c. applicazione delle penali o archiviazione della richiesta.
3. Le penali potranno essere trattenute nella prima fattura del canone emessa dal Concessionario successivamente alla decisione di applicazione della penale medesima.
4. Le penali relative alla gestione e alla manutenzione degli impianti sono ampiamente disciplinate nel capitolato speciale d'appalto allegato al progetto esecutivo;
5. Qualora l'ammontare annuo delle penali superi il ____ % del canone annuo sarà facoltà del concedente procedere alla revoca della Concessione, con contestuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 13 -Garanzie e Assicurazioni

All'atto del contratto il Concessionario deve:

- a) prestare, sulla base degli schemi tipo di cui al citato Decreto Ministeriale n.123/2004, la cauzione definitiva nella misura e nei modi dell'art.113 comma 1 del Codice dei contratti;
- b) prestare polizza assicurativa di cui all'art.129 comma 1 del Codice dei contratti, relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all'importo complessivo dei lavori a base d'asta nonché responsabilità civile (RCT) con un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000 ed un massimo di € 1.000.000,00;
- c) versare a favore del Comune di Priocca le seguenti somme IVA, per spese di procedura, quantificate in:
 - € 12.216,00 corrispondente agli incentivi di cui all'art. 92 del D. Lgs. 50/2016.
 - € 6.000,00 relativamente alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento, assicurazione del RUP, validazione del progetto e spese per la commissione giudicatrice;

Art. 14 -Tracciabilità dei flussi finanziari –Clausola risolutiva

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., il Concessionario si impegna ad ottemperare alle prescrizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari ivi previste.

Art. 15 -Revoca della Concessione e risoluzione della Convenzione

1. Il Concedente potrà procedere alla revoca della Concessione, con contestuale risoluzione del rapporto convenzionale, nei seguenti casi:
 - a. nel caso di ritardo nell'esecuzione degli interventi imputabile al Concessionario per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni rispetto al termine indicato all'art.5;
 - b. nel caso di interruzione per più di 30 (trenta) giorni consecutivi nella prestazione dei servizi di gestione e manutenzione di cui alla presente Convenzione per cause imputabili al Concessionario.
2. Il Concedente provvederà a comunicare per iscritto al Concessionario l'intenzione di procedere alla revoca della Concessione, indicandone le motivazioni. Nei successivi 20 (venti) giorni dalla ricezione di detta comunicazione il Concessionario può trasmettere al Concedente una propria memoria con eventuali deduzioni e documenti, chiedendo di essere sentito in audizione. Al termine di tale procedura il Concedente valuterà se procedere o meno alla revoca, informando il Concessionario delle proprie determinazioni.
3. E' in facoltà del Concessionario risolvere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, la presente Convenzione in caso di:
4. ritardato pagamento di una o più rate del canone per un periodo superiore complessivamente a 120 (centoventi) giorni;
5. variazione della consistenza dei punti luce superiore alla percentuale di cui all'art. 11, comma 1;

6. mancata redazione, per fatto e colpa del Concedente, entro 60 (sessanta) giorni dalla firma della Convenzione dei Verbali di presa visione e consegna degli impianti.
7. La risoluzione di cui al comma 3 ha efficacia dal momento del ricevimento della comunicazione scritta con cui il Concessionario dichiara che intende avvalersi della presente clausola risolutiva.
8. Nel caso di risoluzione di cui al comma 3. del presente articolo il Concessionario ha diritto al riconoscimento di quanto indicato all'art 158 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 -Domicilio

Agli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge domicilio in _____. Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta recezione della relativa comunicazione.

Art. 17 -Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Concedente e il Concessionario sarà competente in via esclusiva il Foro di Asti

Art. 18 -Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione